

esente da imposta di bollo ai sensi dell' art. 13 bis del D.L. 12.1.1991 n. 6 convertito in Legge n. 80/1991.

SCRITTURA PRIVATA RECANTE: CONTRATTO DI CONCESSIONE AMMINISTRATIVA PER L'UTILIZZO DELLE RETI E IMPIANTI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (IDRICO - GAS NATURALE - IGIENE URBANA)

FRA

= Il Sig. Passera Avv. Carlo, nato a Varese il 26.08.1950, (C.F. PSS CRL 50M26 L682L), domiciliato per la carica in Varese, via Luigi Sacco 5, il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome e per conto e quindi nell'esclusivo interesse del Comune di Varese, (P.IVA 00441340122), quale Dirigente Comunale dell'Attività Partecipazioni Comunali ai sensi dell'art. 70 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti - giusto decreto sindacale n. 49 prot. n. 21431 del 3.5.2004 - agendo per quanto infra in base al combinato disposto dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 64 lett. F) dello Statuto Comunale e in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 10.09.2004 (esecutiva) depositata in atti comunali;

E

= L'Ing. Malnati Enrico nato a Varese il 8.2.1955 il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della

COMUNE DI VARESE

ISCRITTO IN DATA 18.04.2005
AL N. 11270/3098 DEL REGISTRO
DEI CONTRATTI STIPULATI MEDIANTE SCRIT-
TURA PRIVATA
Varese, li 18.04.2005

Società ASPEM Reti Srl, con sede in Varese via San Giusto n. 6, (C.F. 02747480123) iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A di Varese, sezione ordinaria, al n. R.E.C.283808;

PREMESSO

- che ASPEM Reti Srl sviluppa le attività previste dall'art.113, comma 13 del T.U.E.L., alla luce del rinvio ad esso operato, dall'art.35, comma 9, legge 448/2001, in relazione ai settori idrico (ai sensi della legge 36/1994 e della legge regionale n.95/2003), igiene urbana (in aderenza al D.Lgs.22/1997 e s.m.i.), gas naturale (secondo il D.Lgs.164/2000);
- che ASPEM Reti Srl, in ottemperanza al sopra menzionato articolo, si è costituita mediante scissione proporzionale di ASPEM S.p.A. al fine di effettuare attività di supporto allo svolgimento di tali servizi pubblici locali, le quali vengono svolte a vantaggio del Comune di Varese e dell'Ente gestore dei medesimi servizi;
- che la scelta di concentrare in un unico soggetto delle reti le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali discende dagli obblighi in tal senso introdotti dal c. 9, art. 35, L. 448/2001, nonché dalle previsioni statutarie di quest'ultimo;
- che le reti, gli impianti ed altre dotazioni patrimoniali

ricomprese nell'art.35, comma 9, della legge 448/2001, e funzionali all'espletamento di tali servizi sul territorio comunale sono in parte di proprietà della medesima società e in parte in proprietà del Comune di Varese;

- che le parti stipulanti hanno ravvisato l'opportunità di rideterminare il contratto di servizio in vigore (Rep. Segretario Generale Comune di Varese n.29610 del 6.12.2000) per formalizzare la novazione soggettiva inerente le obbligazioni giuridiche di gestione delle reti e degli impianti trasferiti in aderenza a specifiche disposizioni di legge alla società ASPEM Reti Srl (partecipata al 100% dal Comune di Varese e beneficiaria della scissione parziale proporzionale di ASPEM S.p.A.);

- preso atto che la società ASPEM Reti - subentrata alla Società ASPEM S.p.A. nel diritto di utilizzo delle reti e degli impianti di proprietà del Comune di Varese - ha acquistato a titolo derivato tutti i diritti e gli obblighi giuridici e fiscali che erano posti prima della scissione societaria in capo alla ASPEM S.p.A.;

- che il Comune di Varese intende promuovere tutte le iniziative volte all'attuazione degli obiettivi di gestione qualificata ed industrializzata dei servizi pubblici locali, anche limitatamente ad attività di



supporto alla gestione diretta dei servizi pubblici, e mediante il perseguimento di azioni congiunte con la Società ASPEM S.p.A., con il dichiarato scopo di impiantare idonei, adeguati, servizi pubblici atti a soddisfare i bisogni della collettività;

CONSIDERATO

l'allegato stato di consistenza (Allegato "A") da firmarsi in contraddittorio tra le parti;

SI CONVIENE

Art. 1

(recepimento delle premesse)

E' recepito quanto esposto nella parte disciplinare, quale parte integrante, sostanziale ed inscindibile del presente contratto.

Art. 2

(Finalità del contratto)

Il presente contratto ha come finalità quella di disciplinare i rapporti tra l'ente locale ed il soggetto delle reti, fissandone gli obblighi ed i diritti reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale del soggetto delle reti ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi ricompresi nei fini istituzionali di quest'ultimo, a favore (direttamente o indirettamente) della cittadinanza servita.

Esso rappresenta le linee-guida alle quali il consiglio di amministrazione del soggetto delle reti dovrà attenersi nel

rispetto del vigente statuto e dell'art. 1710 C.C.

Art. 3

(Oggetto del contratto)

Alla società - in quanto costituita per scissione parziale proporzionale obbligatoria ai sensi del c. 9, art. 35, L. 448/2001 e, quindi, subentrata a tutti gli effetti nella titolarità delle attività materiali ed immateriali precedentemente in capo alla società scissa ASPEM S.p.A. - è confermata l'assegnazione in concessione amministrativa dell'uso, a titolo gratuito, delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali di proprietà del Comune di Varese, di cui ai servizi pubblici locali di rilevanza industriale nel settore idrico e gas naturale, come dal sopracitato stato di consistenza iniziale e successivi aggiornamenti, sempre da firmarsi in contraddittorio tra le funzioni tecnico-patrimoniali delle parti.

Le parti danno atto che il sopra menzionato diritto di utilizzazione dei beni materiali di proprietà comunale costituisce un bene immateriale, il cui valore contabile risulta iscritto nel bilancio della ASPEM Reti Srl.

Il totale o parziale diritto concessorio sui beni citati nel comma precedente potrà essere trasferito ad ASPEM S.p.A., compatibilmente per la gestione dei servizi pubblici.

ASPEM Reti si impegna sin d'ora:

a) a celebrare, a formale richiesta del Comune di Varese,

previa assunzione di conforme deliberazione del suo organo competente, le procedure di gara dei servizi pubblici locali ricompresi nel comma 1 del presente articolo, sia come singolo servizio che una contestuale pluralità di servizi, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 8, art.113, T.U.E.L. e s.m.i.;

b) a ricevere, a richiesta formale a titolo di conferimento da parte dell'ente locale azionista, reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali afferenti a tutti i servizi pubblici locali di rilevanza industriale, a completamento delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali afferenti i citati servizi pubblici;

Art.4

(Obbligazioni del Comune)

Il Comune, per quanto concerne il settore idrico, s'impegna ad adoperarsi per la tutela delle falde acquifere e per la disciplina del loro sfruttamento, di concerto con le autorità preposte.

Il Comune provvederà a disciplinare la sistemazione nel sottosuolo, nonché nel soprasuolo, delle future opere, qualunque natura esse abbiano, al fine di evitare interferenze materiali o tecniche o danneggiamenti alle reti di distribuzione dell'acquedotto e del gas.

Per i lavori che saranno eseguiti da terzi, il Comune, autorizzandone l'esecuzione, deve prescrivere l'obbligo:

a) di assumere presso la Società le informazioni che possono interessare la rete gas e idrica, prima di iniziare lavori di qualsiasi natura;

b) di preavvisare, con congruo anticipo, la Società dell'inizio dei lavori, informandola, altresì, della loro natura;

c) di segnalare immediatamente alla stessa gli eventuali danni e risarcirli;


d) di rispettare le norme di legge.

Il Comune concede a titolo gratuito alla Società, o a terzi incaricati dalla Società stessa, il diritto di posa nelle aree comunali delle condotte principali e secondarie, delle opere e degli impianti accessori, nonché di cavi aerei o in tubazioni, di potenza o telefonici, necessari al potenziamento delle reti o per la manutenzione straordinaria delle stesse.

Art. 5

(Assicurazioni)

Sarà cura della società attivarsi per far contrarre un'apposita polizza assicurativa con primaria compagnia assicurativa alla società erogatrice dei servizi pubblici locali con beneficiario il Comune di Varese, a copertura dell'intero valore delle reti, impianti e dotazioni di cui ai precedenti artt.2 e 3. La Società si impegna a sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potranno



derivare a persone e/o cose durante l'intero periodo di utilizzo dei beni dati in concessione.

Art.6

(Sicurezza sul lavoro e sicurezza impianti)

Ai fini dell'individuazione del R.S.P.P. (Responsabile servizio protezione e prevenzione) previsto dal D. Lgs. 626/1994, dal D. Lgs. 242/1996 e s.m.i., tale ruolo potrà essere ricoperto dalla società erogatrice dei servizi pubblici locali.

Lo stesso dicasi ai fini delle responsabilità sulla sicurezza impianti.

Art.7

(Variazioni)

Ogni variazione in esecuzione al presente contratto potrà avvenire solamente nella forma scritta, rispettando la procedura adottata in precedenza e quindi previo delibera degli organi esecutivi delle parti.

Art.8

(Obblighi della società)

La società si impegna, a proprie cure e spese, a provvedere alla gestione straordinaria ovvero ad ogni prestazione ed attività finalizzata a:

- a) rinnovamento di impianti, qualora, per usura o vetustà, occorra sostituire macchinari, apparati e impianti;

b) ricostruzione e ripristino di opere danneggiate a seguito di eventi eccezionali, caso fortuito o forza maggiore, al fine di assicurare la continuità dei servizi;

c) progettazione, appalto, costruzione, collaudo e messa in servizio di tutte le opere di potenziamento del sistema idrico e gas naturale che comportino il potenziamento degli impianti di approvvigionamento, adduzione e distribuzione, il potenziamento delle stazioni di pompaggio, la sostituzione di condotte esistenti con nuove condotte, con incremento del patrimonio produttivo aziendale;

d) estensione della rete di distribuzione del gas, della rete di distribuzione dell'acqua potabile, esecuzione di nuovi impianti opere.

Art.9

(Regime patrimoniale dei beni)

Gli impianti, la rete di distribuzione del civico acquedotto ed i terreni di pertinenza, in proprietà del Comune e concessi in uso alla società, restano, fino al programmato conferimento in proprietà ad ASPEM Reti di proprietà del Comune.

In quanto finalizzati al mantenimento dello stato d'uso e di funzionamento, i lavori e le opere eseguiti per il rinnovo, la ricostruzione ed il ripristino di tali beni, costituiscono

investimenti a totale carico della Società, senza che ne derivi conseguenza alcuna al regime di proprietà demaniale dei beni rinnovati, ricostruiti e ripristinati.

Per quanto concerne l'estensione della rete di distribuzione del gas e del civico acquedotto e l'esecuzione di nuove opere e impianti realizzati nel corso del presente contratto, si pattuisce quanto segue:

- quelli realizzati con l'apporto finanziario acquisito attraverso il Comune, saranno di proprietà dell'affidante, cui dovranno essere riconsegnati in buono stato d'uso e di funzionamento, considerate l'età e l'usura verificatesi nella durata del presente contratto, allo stesso modo gli impianti esistenti;

- quelli costruiti a spese della Società, anche se con contributo della clientela, resteranno di proprietà di quest'ultima, fatto salvo, alla scadenza del presente contratto, per quelle opere ed impianti che, in ragione della stretta funzionalità con l'espletamento del servizio nel territorio comunale, dovranno essere ceduti in proprietà al Comune, previa corresponsione di una somma corrispondente al loro valore industriale al momento del trasferimento.

L'estensione delle reti di distribuzione dei servizi, in aggiunta a quelle già realizzate, sarà eseguita dalla Società, in conformità al programma degli investimenti approvato

dal Consiglio di Amministrazione.

Art.10

(Durata)

La durata del presente contratto è pari ad anni 30 (trenta), ovvero la durata massima che cogenti disposizioni di legge o discipline di settore dispongano altrimenti al riguardo.

Art.11

(Controversie e vertenze)

Ogni controversia tra le parti comparenti anche in sede di liquidazione, di natura tecnica e/o giuridica, che possa insorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia e l'esecuzione del presente contratto e relativa a diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelli di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria), sarà sottoposta al giudizio del legale rappresentante dell'ente locale, che deciderà come amichevole compositore e senza le forme di procedura per gli atti di istruzione.

Le vertenze che invece dovessero sorgere, dopo l'obbligatorio tentativo di composizione amichevole promossa dalla parte più diligente ai sensi del precedente comma, tranne quelle previste dall'articolo 409 Codice di procedura civile, relative a diritti disponibili e qualunque sia la loro natura, saranno definite secondo ricorso all'autorità giudiziaria competente.



Art.12

(Disposizioni finali)

Il contratto entrerà in vigore alla data della sua firma, esplicando i suoi effetti retroattivi alla data del 1.1.2003, dovrà essere interpretato secondo principi di buona fede nel rispetto dell'art.1366 cod.civ., secondo la legge della Repubblica Italiana e in armonia al diritto comunitario.

Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ai sensi degli artt.1362 e 1363 cod. civ.

Ogni spesa, oneri, imposte e tasse che saranno applicate al presente contratto successivamente alla firma da parte dei rispettivi soggetti legittimati, saranno a carico – se dovute – della società.

Il presente contratto potrà essere oggetto di integrazioni, variazioni o modifiche previo accordo tra le parti, così come potrà essere integralmente sostituito.

La parte che intende attivare quanto sopra proporrà ciò all'altra motivandone i contenuti, evidenziandone i benefici per la collettività, apprezzandone gli aspetti di economicità, efficacia ed efficienza, precisandone i tempi di attivazione suggeriti e quant'altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.


Ai sensi della Legge 675/96, le Parti si obbligano a

mantenere riservate, a non usare per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'adempimento del presente contratto e a non rilevare a terzi le informazioni di cui siano venute a conoscenza. L'obbligo di riservatezza resterà in vigore anche dopo lo scioglimento, per qualsiasi ragione, del presente contratto, fino a che le informazioni di che trattasi non saranno divenute di dominio pubblico.

Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione sono in caso d'uso, a norma dell'art.5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e in tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte inadempiente. Le spese di bollo sono di rispettiva competenza delle parti.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.1341 e 1342 cod. civ., le parti dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, tutti gli articoli. VARESE LI 19 APR. 2005





SPAZIO NON UTILIZZABILE